

FALL n. 36/2018

Cron. n. 522/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Vigorito - presidente,
dott. Massimo Marasca - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento di TIRRENO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO , con sede in CIVITAVECCHIA VIA FELICE PASCUCCI 8/A (C.F./P.IVA 00483450581).

Letto il ricorso per auto-fallimento presentato dal presidente del consiglio di amministrazione della predetta società;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

visto il decreto del 20.3.2018, che ha omologato il concordato preventivo in continuità presentato dalla suddetta società;

considerato che la mancata risoluzione del concordato preventivo omologato non preclude la dichiarazione di fallimento (Cass. 29632/17; Cass. 17703/17);

ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della predetta debitrice, avendo l'attività esercitata dall'impresa ad oggetto "*pulizie generali e speciali di ogni genere*" ed altro;

rilevato che risultano superate le soglie di non fallibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 2 L.F.;

considerato che sussistono elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dell'insolvenza in capo al debitore, evincibili dalla documentazione in atti - in particolare, il bilancio al 31.12.2018, che evidenzia un



rapporto di 1 a 5 tra attivo circolante e debiti - e dalle stesse allegazioni della debitrice, cha ha rappresentato di essere in stato di crisi irreversibile e nella oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni in essere;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

DICHIARA

il fallimento di TIRRENO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO , con sede in CIVITAVECCHIA VIA FELICE PASCUCCI 8/A (C.F./P.IVA 00483450581);

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Giuseppe Bianchi;

NOMINA

curatore il dott. GENNARO COSCIA con studio in Civitavecchia L.go Plebiscito n. 23;

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 l. fall., all'individuazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione di sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni (in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l. fall. ed il curatore è autorizzato fin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è



possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.); nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza ed utilizzando gli strumenti più opportuni, con particolare riguardo alla rappresentazione fotografica e alla ripresa audiovisiva, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne l'occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre dieci giorni successivi a quello in cui avrà provveduto;

AUTORIZZA

a norma dell'art. 155 *sexies* c.p.c. (modificato dal d.i. 59/16), il curatore ad ottenere dai gestori delle banche dati tenute da pubbliche amministrazioni (quali le banche dati catastale ed ipotecaria, l'anagrafe tributaria - compreso l'archivio dei rapporti finanziari -, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali) le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili, nonché le informazioni relative ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito (il curatore nel programma di liquidazione indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze);

STABILISCE

il giorno 24.1.2019 h 10:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di verifica, per la presentazione delle domande di insinuazione (e dei relativi documenti) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;



AVVISA

i creditori e i terzi che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi tali comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare:

- che entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
- che è obbligatorio il deposito in cancelleria degli atti con modalità telematica;
- che entro non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza dovrà essere depositato il programma di liquidazione contenente l'indicazione del patrimonio del fallito e dei soci illimitatamente responsabili, delle modalità di vendita da adottare, delle azioni giudiziarie che si intende intraprendere e delle scelte relative alla sorte dei contratti pendenti;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l fall.

Così deciso in Civitavecchia il 12/10/2018

Il Presidente

Il giudice estensore

